



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE
GIOVANILI, SPORT, ATTIVITA' PRODUTTIVE, CULTURA, TURISMO
Ufficio Attività Produttive, Antiusura e Formazione Professionale

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI AUTOSCUOLA
PER CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE

Testo approvato con delibera commissariale n. 83 del 16/07/2019



INDICE

- Art. 1 Fonti normative
- Art. 2 Definizione e attività delle autoscuole
- Art. 3 Tipi di Autoscuole
- Art. 4 Numero delle autoscuole in ambito territoriale
- Art. 5 Centri di istruzione
- Art. 6 Responsabilità Professionale
- Art. 7 Attività di consulenza per la circolazione
- Art. 8 Esercizio dell'attività - Segnalazione certificata di inizio attività, requisiti, capacità finanziaria, comunicazioni obbligatorie, ipotesi di sospensione e di revoca, casi di prosecuzione temporanea dell'attività
- Art. 9 Ulteriori sedi
- Art. 10 Locali autoscuole e arredamento didattico
- Art. 11 Insegnanti di teoria ed istruttori di guida
- Art. 12 Obblighi di formazione periodica
- Art. 13 Tariffario
- Art. 14 Registri
- Art. 15 Orario
- Art. 16 Operazioni straordinarie: trasferimento del complesso aziendale, modifica della compagine sociale, trasformazioni societarie
- Art. 17 Sospensione dell'attività
- Art. 18 Interruzione e cessazione dell'attività
- Art. 19 Vigilanza
- Art. 20 Sanzioni – Sospensione e Revoca dell'autorizzazione



ART. 1 Fonti normative

Per i fini che ci si prefigge, le fonti normative, di carattere legislativo e regolamentare, che disciplinano la materia delle scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti, denominate autoscuole, sono essenzialmente le seguenti:

- Decreto del Presidente della Repubblica 24 Luglio 1977, n. 616 " Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382";
- Art. 123 del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 " Nuovo Codice della Strada" , come modificato dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120;
- Articoli 334 e ss. del decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992, n. 495 " Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
- Decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole";
- Decreto ministeriale 17 settembre 1997, n. 391 " Regolamento recante norme per l'abrogazione del comma 2 dell'art. 1, comma 3 dell'art. 9 e del comma 2 dell'art. 14 D.M. 17 Maggio 1995 n. 317";
- Art. 105 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 " Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo 1 della legge 15 marzo 1977, n. 59";
- Decreto ministeriale 29 luglio 2003 " Programma dei corsi per il recupero dei punti della patente di guida";
- Art. 10 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, coordinato con la legge di conversione 2 aprile 2007, n. 40 " Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruttoria tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli";
- Legge 29 luglio 2010, n. 120 " Disposizioni in materia di sicurezza stradale";
- D.M. n. 17 del 26/01/2011;
- D.M. n. 30 del 10/01/2014.
- Legge Regionale n. 15 del 04/08/2015

ART. 2 Definizione e attività delle autoscuole

Vengono definite autoscuole, dal primo comma dell'art. 123 del D. Lgs. n. 285/92, le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti.

A norma del comma 7, dell'art. 123 del D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo Codice della strada), l'autoscuola deve svolgere l'attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi categoria; essa, inoltre, svolge attività di educazione stradale e di istruzione, così come si evince dall'art. 335 del D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada), previo accertamento dei requisiti prescritti dallo stesso Regolamento.

Le autoscuole collaborano con la Provincia oggi Città Metropolitana e con le competenti autorità scolastiche per l'attività di educazione stradale per gli alunni delle scuole statali di ogni ordine e grado.

Le autoscuole possono svolgere, inoltre, anche tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell'idoneità alla guida e per il rilascio delle patenti, comprese le relative certificazioni, nonché tutte le pratiche relative alle patenti di guida ed in particolare il rinnovo, l'aggiornamento, il duplicato e la conferma di validità, attraverso proprio sistema informatico, delle

lon



patenti di guida, dei certificati di idoneità alla guida e dei certificati di abilitazione professionale, ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9.

Le autoscuole sono autorizzate, altresì, alla preparazione dei candidati per:

1. il conseguimento della patente di guida anche speciali di qualsiasi categoria;
2. l'effettuazione degli esami di revisione delle patenti di cui al precedente punto 1);
3. il conseguimento dei Certificati di Abilitazione Professionale (C.A.P.).

Inoltre, possono essere autorizzate dal Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, all'effettuazione dei corsi per il conseguimento del certificato di Qualificazione del Conducente (C.Q.C.) e per il conseguimento dell'abilitazione quale insegnante di teoria e/o istruttore di guida, ai sensi del D. M. 26 gennaio 2011, n. 17.

Le autoscuole autorizzate, ai sensi del D.M. 29 luglio 2003, possono svolgere corsi per il recupero dei punti per tutte le categoria dei patenti.

Le autoscuole, ai sensi del secondo comma dell'art. 123 del D.Lgs. n. 285/92, sono soggette a vigilanza amministrativa da parte delle Province, oggi Città Metropolitana di Palermo, alle quali compete l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 11-bis del medesimo articolo.

ART. 3 TIPI

Le autoscuole, già autorizzate anteriormente alle modifiche apportate all'art. 123, comma 7 dall'art. 20 della L. 120/2010, si distinguono in due tipi:

- A) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento di tutte le categorie di patente anche di quelle speciali, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del certificato di abilitazione professionale (GAP);
- B) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al conseguimento della patente di guida delle categorie A e B e delle patenti speciali corrispondenti ed ai relativi esami di revisione.

Si evidenzia inoltre che ai sensi dell'art. 123, comma 7, come modificato dalla L. 120/2010 le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto ora dalla normativa a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell'autoscuola ampliando l'attività di autoscuola per il conseguimento di tutte le categorie di patente.

ART. 4 Numero delle Autoscuole in ambito territoriale

Non sussistono specifiche limitazioni numeriche al numero delle autoscuole in ambito al territorio di pertinenza della Città Metropolitana di Palermo.

ART. 5 Centri di istruzione

Ai sensi dell'art. 7 del D.M. n. 317/1995, è data facoltà a due o più autoscuole autorizzate a consorzarsi, secondo quanto disposto dagli artt. 2602 e ss. del Codice Civile e a costituire centri di istruzione automobilistica.

Se le singole autoscuole demandano al centro di istruzione anche l'effettuazione di corsi teorici, devono, tra l'altro, indicare all'autorità competente di cui all'art. 123:

- (a) le generalità degli insegnanti;
- (b) l'ubicazione dei locali da adibire all'attività del Centro.

I Consorzi devono altresì, comunicare:

1. la denominazione delle autoscuole aderenti;
2. il responsabile del centro di istruzione;
3. le generalità degli istruttori;



4. l'ubicazione della sede del Centro. I locali da adibire a centro di istruzione devono essere diversi da quelli delle autoscuole consorziate e situarsi in uno dei Comuni in cui le stesse sono dislocate.

Il Centro di istruzione deve essere dotato di :

- (1) veicoli necessari per assolvere alle funzioni demandate dalle autoscuole aderenti;
- (2) attrezzatura didattica.

Il responsabile del centro di istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli richiesti per i titolari di autoscuola, ai sensi dell'art. 123 del Nuovo Codice della Strada.

Le autoscuole consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente purché siano dotate, tra l'altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e dei veicoli necessari per l'esercitazione e per la presentazione degli esami degli allievi iscritti nei propri registri e non inviati al Centro di istruzione, nonché della prescritta attrezzatura didattica. Tale attività può essere limitata all'effettuazione di corsi teorici e pratici, o solo teorici o solo pratici per il conseguimento di determinate categorie di patenti.

Ai centri confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al Centro stesso che vengono annotati su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente al Centro.

L'Ufficio Provinciale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e Trasporti in concessione, previa istanza del responsabile del centro di istruzione e verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal presente articolo, è tenuto a riconoscere i centri di istruzione a tutti gli effetti legali.

Conseguentemente, ne da comunicazione all'Amministrazione Provinciale, che provvederà ad adeguare le dotazioni complessive del personale ed attrezzature di ciascuna delle autoscuole consorziate.

Qualora al Consorzio aderiscano autoscuole aventi sede in Comuni appartenenti a province diverse e limitrofe a quelli in cui è ubicato il centro di istruzione, il riconoscimento di cui al precedente comma, è effettuato dall'Ufficio Provinciale della Direzione Generale della M.C.T.C. nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede del Centro. Detto Ufficio provvede alle relative comunicazioni alle autorità che hanno rilasciato l'autorizzazione alle singole autoscuole aderenti nonché ai direttori degli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione per i conseguenti adempimenti.

ART. 6

Responsabilità Professionale

Il titolare dell'Autoscuola o il socio amministratore o il legale rappresentante o la persona da questi delegata nel caso di società o ente, devono avere la proprietà e la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell'esercizio e dei beni patrimoniali della Autoscuola, rispondendo del loro regolare funzionamento nei confronti della Provincia oggi Città Metropolitana. Tuttavia la presenza fisica dello stesso nell'ambiente di lavoro è da ritenersi necessaria qualora svolga attività di istruttore e/o insegnante e nell'organico del personale non risultino docenti che svolgono il medesimo ruolo.

ART. 7

Attività di Consulenza per la circolazione

Nello svolgimento dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si applicano le disposizioni di cui alle LL. N. 264/91 e n. 11/94 e successive modificazioni.

L'autoscuola che oltre all'attività di insegnamento della teoria e di istruzione alla guida, svolge quella relativa alle patenti come previsto dall'art. 1 del D.M. 317/95 deve registrare le operazioni in un registro giornale, ai sensi dell'art. 6 della legge 264/91 e vidimato ai sensi dell'art. 2215 del codice civile e deve esporre il tariffario dei prezzi praticati vistato dalla Amministrazione Provinciale oggi Città Metropolitana così come previsto dalla legge 264/91.



ART. 8

Esercizio dell'attività: segnalazione certificata di inizio attività, requisiti, capacità finanziaria, comunicazioni obbligatorie, ipotesi di sospensione e di revoca – casi di prosecuzione temporanea dell'attività.

Secondo il combinato disposto degli artt. 123 del D.Lgs. n. 285/92 e 335 del D.P.R. n. 485/92, ai fini dell'avvio dell'attività di autoscuola, il soggetto titolare ne deve avere la gestione diretta e personale dell'esercizio e dei relativi beni patrimoniali, rispondendo del suo regolare funzionamento nei confronti della Provincia Regionale di Palermo oggi Città Metropolitana di Palermo.

Coloro che intendono esercitare l'attività di autoscuola possono procedere mediante la presentazione, alla Città Metropolitana di Palermo, di apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi del riscritto art. 19 della Legge n. 241/90.

Nel caso di Società o di enti l'istanza di inizio attività deve essere effettuata da persona munita di procura da parte del relativo legale rappresentante, secondo quanto previsto dall'art. 335 del Regolamento di esecuzione di attuazione del Nuovo Codice della strada, e dall'art. 123, comma 4°, di quest'ultimo.

La procura deve essere comunque presentata da parte della Società o dell'Ente. Nel conseguente provvedimento devono essere riportate, oltre alle generalità del delegato, anche quelle del rappresentante legale della società e dell'ente che ha richiesto la SCIA.

Detta istanza di inizio attività è, comunque, subordinata agli accertamenti ed al conseguenziale perfezionamento dell'iter da parte della Città Metropolitana di Palermo.

In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti o nell'ipotesi di documentazione incompleta o irregolare, la Città Metropolitana di Palermo, adotta, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della SCIA – al fine di limitare al massimo l'impedimento temporaneo all'inizio dell'attività di autoscuola – motivati provvedimenti di diniego di inizio attività o avvia il procedimento richiedendo l'eventuale documentazione mancante.

L'istanza di inizio attività redatta su apposito modello predisposto dalla Città Metropolitana di Palermo e sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società, deve essere indirizzata all'Ufficio Attività Produttive Antiusura e Formazione Professionale della Città Metropolitana di Palermo.

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. attestazione di adeguata capacità finanziaria;
2. copia informale di atto costitutivo della società di persone;
3. copia informale di atto costitutivo e di statuto per tutti gli altri tipi di società;
4. originale o copia conforme del certificato di idoneità di insegnante di teoria e istruttore di guida;
5. copia informale del/dei tesserini autorizzativi rilasciati alla/e autoscuola/e dalle ex Province competenti presso cui sono state svolte le mansioni di insegnante e/o di istruttore;
6. attestazione rilasciata dall'Istituto previdenziale competente della regolare contribuzione per i periodi di attività lavorativa svolta;
7. planimetria dei locali da adibire all'attività svolta, in scala 1:100, quotata, vidimata da un tecnico abilitato, con l'indicazione analitica della superficie;
8. titolo comprovante la disponibilità dei locali ovvero contratto di locazione o di compravendita o altro atto in originale o in copia conforme;
9. certificato di agibilità relativo ai locali di cui al punto 7;
10. dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico dei locali di cui al punto 7, rilasciata da impresa autorizzata;
11. copia informale di un documento di riconoscimento e della patente di guida, entrambi in corso di validità, del richiedente se impresa individuale o del legale rappresentante in caso di società.

Il titolare o legale rappresentante, entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività di autoscuole, dovrà produrre alla Città Metropolitana documentazione attestante l'avvenuta denuncia di inizio attività presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.



Il mancato rispetto del superiore termine, costituente disposizione per il regolare funzionamento delle autoscuole, può comportare la sospensione o la revoca dell'attività.

I requisiti personali e morali richiesti per intraprendere l'attività di autoscuola sono i seguenti:

1. aver compiuto ventuno anni;
2. essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado;
3. essere in possesso di abilitazione come insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza biennale maturata negli ultimi cinque anni da comprovarsi mediante contratti di lavoro e di incarico ed idonea certificazione attestante la regolare posizione contributiva da parte dell'Istituto previdenziale;
4. non essere stato dichiarato delinquente per i casi previsti dagli articoli 102, 103, 105 e 108 del codice penale;
5. non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
6. di non avere riportato condanne penali, anche non passate in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione;
7. non essere oggetto di una specifica pronuncia da parte dell'Autorità giudiziaria o amministrativa che interdica, inabiliti, sospenda o renda comunque inidoneo il soggetto all'esercizio dell'attività di autoscuola;
8. non essere stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti ovvero che non siano in corso, nei loro confronti, procedimenti per dichiarazione di fallimento;
9. non avere cause di divieto o di decadenza previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 "Disposizioni contro la mafia" e s.m.i.;
10. non essere sottoposti a misure di sicurezza amministrative personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del D. Lgs. N. 285/92.

Qualora venga meno uno dei requisiti di cui ai superiori punti 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) l'attività sarà revocata.

I requisiti tecnici richiesti, in conformità alle disposizioni ministeriali richiamate all'art. 123, comma 10 del D. Lgs. N. 285/92 sono i seguenti:

- a) disporre di locali idonei ed adeguatamente attrezzati;
- b) disporre di adeguata dotazione di mezzi per le esercitazioni di guida e per gli esami corrispondenti a tutte le categorie di patenti.

Il requisito di cui alla lett. b) può essere dimostrato entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

In ogni caso, l'attività non può essere iniziata prima della verifica, da parte della Città Metropolitana di Palermo, del possesso dei requisiti prescritti. Detta verifica è ripetuta successivamente ad intervalli di tempo non superiore a tre anni.

L'inizio dell'attività senza l'atto autorizzatorio o in mancanza dei requisiti prescritti dalla presente e/o dalla legge è equiparato allo svolgimento abusivo dell'attività e, come tale, sanzionato in conformità a quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. n. 285/92.

I soggetti che intendono svolgere l'attività di autoscuola devono dimostrare adeguata capacità finanziaria, in conformità al comma 4° dell'art. 123 del D. Lgs. n. 285/92.

La capacità finanziaria, ai sensi dell'art. 2 del D.M. n. 317/1995, può essere comprovata da uno dei seguenti documenti:

- (1) certificato attestante la proprietà dei beni immobili, liberi da gravame ipotecari, di valore non inferiore a €. 51.645,69;
- (2) mediante una attestazione di affidamento, relativa ad un importo di €. 25.822,84 nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di aziende o istituti di credito o da società finanziarie con capitale sociale non inferiore ad €. 2.582.284,50.

Queste ultime devono essere iscritte nell'elenco generale ex art. 107 del TUB o iscritte nell'elenco generale ex art. 106 TUB rispettando le condizioni previste dall'art. 11 del D.M. 29/2009 oppure se nelle attestazioni finanziarie rilasciate è espressamente indicato che l'affidamento all'impresa è stato concesso nella forma tecnica di effettiva erogazione di un finanziamento per cassa.

In caso di modifiche conseguenti all'emanazione di normative nazionali, si procederà al corrispondente adeguamento di quanto riportato nei superiori commi.

I soggetti titolari di autoscuole sono tenuti a comunicare alla Città Metropolitana di Palermo



1. ogni mutamento civilistico dell'impresa in virtù del quale non permanga, in qualità di soggetto civilisticamente e professionalmente responsabile, il titolare precedente o un socio o un amministratore originari che operavano già nell'impresa, purchè in possesso dei requisiti morali e personali;
2. l'eventuale trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare. In tal caso, il soggetto cessionario procede a nuova SCIA mentre il cedente, contestualmente, deve dichiarare con atto separato di volervi rinunciare.

Nel caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del socio e dell'amministratore di società esercente l'attività di autoscuola, l'attività può essere proseguita provvisoriamente a condizione che venga fatta richiesta, da parte degli eredi o dagli aventi causa del titolare, del socio o dell'amministratore, all'Ufficio competente della Città Metropolitana di Palermo e a condizione che venga accertata la sussistenza dei requisiti minimi di legge.

Alla superiore richiesta dovranno essere allegati copia informe di un documento di riconoscimento in corso di validità ed il certificato di morte o il certificato medico attestante l'incapacità fisica ovvero il provvedimento attestante l'incapacità giuridica del soggetto.

Il prosieguo temporaneo dell'attività, sotto forma di nulla osta provvisorio, avrà durata non superiore a sei mesi.

Detta richiesta deve essere presentata entro il termine di sessanta giorni dalla data di decesso o dalla data del certificato medico o del provvedimento attestanti, rispettivamente, l'incapacità fisica e giuridica del soggetto.

Se varia la sola denominazione dell'autoscuola, senza la modifica della ragione sociale e senza trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere – entro trenta giorni dall'avvenuta variazione, con istanza all'Ufficio competente della Provincia Regionale di Palermo - l'aggiornamento dell'autorizzazione o della SCIA, dichiarando che la nuova denominazione è stata variata anche presso la C.C.I.A.A. di competenza.

Per il trasferimento della sede dei locali, il titolare o il legale rappresentante dovrà comunicare, con istanza indirizzata all'Ufficio competente della Città Metropolitana di Palermo e secondo il modello predisposto dal medesimo Ufficio, l'aggiornamento dell'autorizzazione o della SCIA, allegando i documenti di cui ai precedenti capoversi 7, 8, 9, 10, 11 dell'art. 8 del presente Regolamento.

L'attività potrà essere iniziata solo dopo che la Città Metropolitana avrà effettuato tutti i controlli necessari ed il sopralluogo tecnico nei locali oggetto dell'attività.

Il mancato rispetto dei termini previsti dal presente regolamento, costituenti disposizioni per il regolare funzionamento delle autoscuole, può comportare la sospensione o la revoca dell'attività.

ART. 9

Ulteriori sedi

A norma del 4° comma dell'art. 123 del D.Lgs. n. 285/92, nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività didattica di autoscuola, per ciascuna di esse deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti al titolare, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere dimostrata per la sola sede principale. Per ciascuna delle nuove sedi deve essere preposto con vincolo di esclusività, un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore. L'eventuale revoca del responsabile didattico deve essere tempestivamente comunicata alla Città Metropolitana, unitamente al nominativo del sostituto.

ART. 10

Locali autoscuole e arredamento didattico



I locali delle autoscuole, di categoria catastale C1 o C3, devono comprendere così come previsto dall'art. 3 del D.M. n. 317/1995 e ss.mm.ii.:

- a) un'aula di superficie non inferiore a 25 mq., dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico. Eventuali ulteriori aule possono avere una superficie anche minore rispetto a quanto indicato al precedente periodo;
- b) un ufficio di segreteria di superficie non inferiore a 10 mq. attiguo all'aula ed ubicato nella medesima sede della stessa con ingresso autonomo;
- c) servizi igienici.

L'altezza minima di tali locali e gli ambienti sono conformi a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel Comune ove ha sede l'autoscuola.

Tali criteri si applicano, altresì, alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo escluse le ipotesi di sfratto o di chiusura al traffico della strada ovvero di sopravvenuta inagibilità dei locali per causa di forza maggiore documentabile, in locali diversi da quelli in cui l'attività veniva esercitata anteriormente alla data entrata in vigore del D.M. n. 317/1995.

I superiori criteri non si applicano, invece, alle autoscuole autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del D.M. n. 317/1995, anche se negli stessi locali si svolge l'attività di consulenza di cui alla legge n. 264/1991. Questa deroga è estesa anche alle autoscuole che subentrino nei predetti locali per cessione d'azienda.

L'arredamento dell'aula d'insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:

- a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
- b) una lavagna dalle dimensioni minime di metri 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa, fatta eccezione per il caso che le lezioni teoriche siano svolte avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali, di cui all'articolo 5, comma 2 del D.M. 317/95;
- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo, in conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola.

ART. 11


Insegnanti di teoria ed istruttori di guida

Per ciascuna sede l'autoscuola deve avere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida, abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare dell'autoscuola ovvero dal responsabile didattico di cui all'articolo 123, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Presso il centro di istruzione automobilistica, al quale sia stata demandata dalle autoscuole aderenti la formazione teorica dei conducenti, deve essere in organico almeno un insegnante di teoria abilitato; qualora sia stata demandata la formazione pratica, deve essere in organico almeno un istruttore di guida abilitato; qualora siano state demandate entrambe le formazioni, devono essere in organico almeno un insegnante di teoria ed un istruttore di guida abilitati, ovvero un soggetto titolare di entrambe le abilitazioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal responsabile del centro di istruzione automobilistica; è consentito altresì al centro stesso di avvalersi del personale docente delle autoscuole che lo hanno costituito.

L'autoscuola deve avere a disposizione almeno un istruttore di guida, oltre a quanto previsto ai commi 1 ed 2, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e direttamente presentati agli esami, allievi in numero superiore a 160 nel corso dell'anno ad esclusione di quelli eventualmente inviati al centro di istruzione, dei candidati ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente.

Se un'autoscuola o un centro di istruzione automobilistica rimangono sprovvisti dell'unico insegnante o istruttore di cui dispongono e non hanno, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, la Città Metropolitana territorialmente competente può consentire che il titolare dell'autoscuola o il responsabile del centro di istruzione automobilistica possano utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola o centro di istruzione già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in relazione al numero degli allievi. Il prefetto termine può essere prorogato, anche più di una volta e comunque per non oltre complessivi diciotto



mesi di proroga, per motivate e documentate esigenze, qualora trattasi del titolare dell'autoscuola, del responsabile didattico di cui all'articolo 123, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o del responsabile del centro di istruzione automobilistica, di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b).

L'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica possono utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonchè lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale docente di più autoscuole, appartenenti ad un titolare o ad una società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.

Gli istruttori abilitati e autorizzati che hanno superato il limite di età di sessantotto anni, di cui all'articolo 115, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono continuare a svolgere le proprie funzioni, purchè mantengano la titolarità della patente di guida della categoria C o CE, con gli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari, purchè la massa autorizzata, se trattasi di autotreni o autoarticolati, non sia superiore a 20t.

Gli insegnanti e gli istruttori, per esercitare l'attività, sono autorizzati dalla Provincia oggi Città Metropolitana. I titolari delle autoscuole devono, pertanto, richiedere di inserire nel proprio organico gli insegnanti di teoria e gli istruttori di guida che intendano utilizzare, inviando, all'Ufficio competente della Città Metropolitana di Palermo, unitamente alla domanda in bollo su apposito modello predisposto dalla stessa Città Metropolitana, la seguente documentazione:

1. Per gli insegnanti di teoria:

- copia informale della patente di guida (almeno cat. B normale o B speciale);
- certificato di idoneità tecnica rilasciato dal Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;
- n. 2 foto formato tessera;
- dichiarazione di non dipendenza da enti pubblici o privati con firma autenticata ovvero nulla osta del datore di lavoro principale nel caso di insegnanti o istruttori da utilizzare a tempo parziale;
- documentazione comprovante la regolare posizione contributiva rilasciata dall'Istituto previdenziale competente dalla quale si evinca, tra l'altro, la mansione svolta.

2. Per gli istruttori di guida:

- copia informale della patente di guida delle categorie A, B, C+E e D;
- certificato di idoneità tecnica rilasciato dal Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;
- n. 2 foto formato tessera;
- dichiarazione di non dipendenza da enti pubblici o privati con firma autenticata ovvero nulla osta del datore di lavoro principale nel caso di insegnanti o istruttori da utilizzare a tempo parziale;
- documentazione comprovante la regolare posizione contributiva rilasciata dall'Istituto previdenziale competente dalla quale si evinca, tra l'altro, la mansione svolta.

L'Ufficio competente della Città Metropolitana, esaminata la documentazione e accertato il regolare possesso dei requisiti, rilascerà l'autorizzazione e l'apposita tessera di riconoscimento con l'indicazione delle mansioni.

In ogni caso di variazioni, la tessera interessata dovrà essere restituita, a cura e sotto la responsabilità del titolare dell'autoscuola, al predetto Ufficio della Città Metropolitana.

Sulla regolare tenuta del registro di iscrizione allievi e nell'espletamento delle operazioni amministrative presso gli Uffici della M.C.T.C. il personale autorizzato delle Autoscuole deve essere provvisto del prescritto tesserino di riconoscimento da esibire ad ogni richiesta degli organi preposti al controllo e verifica.

ART. 12
Obblighi di formazione periodica



In ottemperanza a quanto stabilito dal D.M. n. 17 del 26/01/2011, è fatto obbligo al titolare di produrre a questa Amministrazione l'attestato di frequenza a corsi di formazione per se stesso e per il personale in organico con le mansioni di insegnante di teoria o istruttore di guida. Diversamente, allo scadere del termine stabilito dalle vigenti normative l'abilitazione verrà sospesa fino ai previsti adempimenti, considerato che la violazione agli obblighi di formazione periodica comporta la sospensione dell'abilitazione ai sensi del D.M. n. 17 del 26/01/2011.

Art. 13 Tariffario

Le tariffe applicate dall'autoscuola dovranno essere prima comunicate alla Città Metropolitana di appartenenza e poi esposte nei locali delle autoscuole.

Le autoscuole, considerato il loro ruolo sociale, non possono creare turbative nella cittadinanza attraverso comportamenti scorretti e/o speculativi, avvalendosi di mezzi pubblicitari sleali o mendaci, ovvero sotto qualsiasi altra forma.

Non possono, altresì, attraverso servizi navetta o simili, convogliare presso le proprie sedi allievi residenti in comuni diversi o province diverse, ovvero in siti posti a notevole distanza ove siano presenti altre autoscuole.

Per ogni altra causa di supposta concorrenza sleale si rimanda alle norme contenute nel Codice Civile art. 2598 e seguenti.

Il titolare, pur in regime di concorrenza e di libero mercato, deve esporre permanentemente nell'Ufficio di segreteria, in modo visibile, il tariffario completo dei prezzi praticati per le singole prestazioni e per quelle cumulative, nonché:

- l'indicazione che la Scuola è sottoposta alla vigilanza della Città Metropolitana ai sensi delle vigenti norme in materia;
- l'indicazione che i reclami, in ordine ad eventuali irregolarità, devono essere indirizzati, con firma e recapito, al predetto Ente.

ART.14 Registri


Le autoscuole e i centri di istruzione automobilistica curano la tenuta dei documenti vidimati dalla Città Metropolitana a cui compete la vigilanza sui medesimi soggetti e contenenti gli elementi fondamentali appresso indicati:

- a) registro di iscrizione: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo esito;
- b) registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro di istruzione;
- c) libro giornale, vidimato ai sensi dell'articolo 2215 del codice civile, così come previsto dalla legge n. 264/91, nel caso in cui l'autoscuola svolga anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore.

Il registro di cui al comma 1, lettera b), deve essere redatto e tenuto dal centro di istruzione automobilistica in relazione all'insegnamento teorico e pratico, o solo teorico, o solo pratico degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno costituito detto centro di istruzione. In tal caso, nel registro di iscrizione delle autoscuole che hanno costituito il centro è annotato il trasferimento degli allievi al centro stesso.

Il centro di istruzione automobilistica provvede a riportare nel registro di cui al comma 1, lettera b) le generalità degli allievi inviati dalle autoscuole consorziate annotando la rispettiva provenienza nonché tutte le altre indicazioni contenute nella lettera a) del primo comma del presente articolo.

ART.15 Orario



Ogni Autoscuola, annualmente, deve rendere noto alla Città Metropolitana, con nota inviata per PEC, l'orario delle lezioni teoriche, comunicando tempestivamente eventuali variazioni. I titolari delle Scuole Guida sono tenuti a comunicare alla Città Metropolitana i periodi di chiusura delle Scuole stesse per motivi vari, compreso le ferie.

L'orario di apertura dell'autoscuola, di almeno trentasei (36) ore settimanali, deve essere articolato in modo tale da assicurare la massima disponibilità per le prestazioni previste dalla vigente normativa.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l'autoscuola può scegliere un giorno di riposo settimanale (escluso i giorni festivi), dandone comunicazione alla Città Metropolitana ed al pubblico con opportune indicazioni.

ART. 16

Operazioni straordinarie: trasferimento del complesso aziendale, modifica della compagine sociale, trasformazioni societarie.

L'attività di autoscuola non può essere oggetto di trasferimento per atto *inter vivos o mortis causa*. Ai sensi dell'art. 335, comma 5, del D.P.R. n. 485/92, in caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare, l'avente causa è tenuto a presentare una nuova SCIA, contestualmente alla dichiarazione di rinuncia del trasferente, subordinata all'accertamento per il richiedente di tutti i requisiti necessari e previsti dal presente regolamento.

Alla nuova SCIA va allegata la medesima documentazione che si allega al momento della presentazione della prima istanza, con l'aggiunta di copia conforme all'originale dell'atto di trasferimento del complesso aziendale regolarmente registrato.

Il soggetto intestatario dell'attività da trasferire dovrà restituire:

- L'autorizzazione a suo tempo rilasciata;
- la documentazione attestante l'esclusione dal parco veicolare dell'autoscuola degli eventuali mezzi non trasferiti;
- le tessere del personale per il conseguente aggiornamento;
- tutti i registri ai fini della loro chiusura.

Quegli allievi, che ancora devono completare la loro preparazione, dovranno essere riscritti, con annotazione del numero del registro dell'autoscuola di provenienza, nella autoscuola subentrante senza che venga loro richiesto alcun onere aggiuntivo.

La Città Metropolitana procede al perfezionamento della procedura di trasferimento dopo aver accertato l'esistenza delle seguenti condizioni:

- la sussistenza dei requisiti morali, personali, professionali e soggettivi;
- la regolarità della documentazione comprovante l'espletamento degli adempimenti inerenti la voltura a favore del richiedente relativamente ai locali, ai veicoli, alle attrezzature ed alla disponibilità degli insegnanti e degli istruttori;
- la regolarità della documentazione da allegare in sede di presentazione di prima istanza.

Nell'ipotesi in cui l'attività faccia capo ad una società o ad un ente, l'ingresso, il recesso, l'esclusione o variazione di cariche di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale assembleare, deve essere comunicato alla Città Metropolitana che, qualora la variazione sia riferita a soci privi della qualifica di amministratori, provvede esclusivamente a prendere atto, previo accertamento dei requisiti prescritti, sempre che le modifiche della composizione della società o dell'ente non siano tali da comportare un nuovo procedimento di inizio attività. Qualora venga variato il soggetto giuridico che ha la titolarità dell'autoscuola deve essere necessariamente presentata una nuova S.C.I.A.

Nell'ipotesi di attività intestata a società semplice, il recesso, e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di un atto sostitutivo del precedente, previa revoca di quest'ultimo, a seguito di richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata recante la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'attività.



Qualora tali modifiche comportino la variazione della ragione sociale, deve essere effettuata espressa comunicazione finalizzata alla sostituzione della precedente.

Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica o di trasformazione di forme societarie si procede mediante comunicazione alla Città Metropolitana, subordinata all'accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca della precedente.

Se invece, varia la sola denominazione dell'autoscuola senza alcuna modifica sostanziale di essa, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'attività.

ART. 17

Sospensione dell'attività

L'attività può essere sospesa per gravi e documentati motivi su richiesta del titolare dell'autorizzazione per un periodo massimo di sei (6) mesi, previa comunicazione scritta alla Città Metropolitana che ne prende atto, con provvedimento del Dirigente o funzionario delegato, una volta confermata la validità della motivazione e constatato il completamento di tutti i corsi iniziati.

In caso di gravi e comprovati motivi, è consentito un'ulteriore proroga di sei (6) mesi. Qualora al termine di detto periodo l'attività non venga ripresa regolarmente l'intestatario decade dall'attività, l'autorizzazione verrà revocata d'ufficio.

Dell'avvenuta ripresa dovrà essere data tempestiva comunicazione scritta attraverso raccomandata A/R. o a mezzo PEC entro i successivi quindici giorni.

Art. 18

Interruzione e cessazione dell'attività

Nell'ipotesi di impedimento del soggetto titolare dell'autorizzazione (o del socio amministratore o del legale rappresentante in caso di società od ente), è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività dell'autoscuola, previo nulla osta della Città Metropolitana, mediante la nomina di un sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto impedito, per non più di sei mesi (art. 335, comma 4, del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della strada). Nomina che deve essere comunicata alla Città Metropolitana.

Le ipotesi di cessazione dell'attività di autoscuola sono le seguenti:

- a) per morte del titolare;
- b) per espressa rinuncia;
- c) per scioglimento o messa in liquidazione della società;
- d) per revoca da parte dell'Ente territorialmente competente, ex art. 123, comma 9, del D. Lgs. n. 285/92, quando:


- siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare;
- sia venuta meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola;
- siano stati adottati nell'arco di un quinquennio più di due provvedimenti di sospensione.

Nelle superiori ipotesi, di cui alle lettere a), b) e c), ne deve essere data immediata comunicazione alla Città Metropolitana territorialmente competente, allegando l'originale degli atti rilasciati dalla Città Metropolitana e la documentazione attestante l'esclusione dei mezzi dal parco veicolare, nonché le tessere degli insegnanti e degli istruttori dell'autoscuola stessa.

Qualora l'attività venga a cessare "mortis causa" del titolare, la conduzione dell'autoscuola, a condizione che ne venga fatta richiesta, può essere affidata temporaneamente agli eredi del titolare oppure a uno o più collaboratori aventi le qualifiche di istruttore e insegnante facenti parti dell'organico che lo coadiuvano nello svolgimento dell'attività. L'attività permane per ulteriori sei mesi dalla data in cui si verifichi l'evento di cui sopra.

In tale ipotesi, entro i sei mesi successivi all'evento, la titolarità dell'esercizio può essere concessa - previa comunicazione alla Città Metropolitana territorialmente competente e dopo

LM



favorevole accertamento dei requisiti personali e morali in precedenza descritti, nonché della capacità finanziaria – in ordine di preferenza:

- a) agli eredi del de cuius;
- b) ai discendenti dell'eventuale erede rinunciatario;
- ad un avente causa in forza di atto *inter vivos* stipulato dagli eredi.

In caso di morte del titolare, qualora gli eredi non intendano subentrare alla conduzione dell'autoscuola, l'attività didattica e di esami potrà essere completata per gli allievi già iscritti alla data del decesso del titolare, senza quindi procedere ad ulteriori iscrizioni degli allievi e purché l'autoscuola sia dotata dell'organico previsto dalle vigenti disposizioni. A tal fine dovrà essere presentato alla Città Metropolitana il registro delle iscrizioni per le necessarie annotazioni e per l'annullamento delle rimanenti pagine. Gli eredi, in alternativa, potranno richiedere il trasferimento degli allievi, previo loro consenso ed a titolo non oneroso, ad altra o altre autoscuole, in accordo con gli allievi stessi.

Art. 19 Vigilanza

La vigilanza sulle scuole guida, considerato l'interesse generale e sociale che queste rivestono, persegue il fine di promuovere una maggiore efficienza delle scuole per il miglioramento qualitativo dell'insegnamento da esse impartito. In particolare, la vigilanza viene svolta a intervalli non superiori a tre (3) anni e ogni qual volta l'Ufficio lo ritenga necessario e mediante controlli:

- sulla idoneità didattica, cioè sulla capacità delle scuole da assolvere le funzioni di centri di istruzione dei nuovi conducenti;
- sul permanere delle prescrizioni e dei requisiti in base ai quali l'esercizio dell'attività è stata autorizzata ed in riferimento, quindi ai requisiti morali e professionali del titolare e/o legale rappresentante, alle attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, all'obbligo assicurativo dei veicoli, affinché ogni scuola continui a mantenersi nell'ambito delle prescrizioni regolamentari;
- sul regolare funzionamento delle scuole, con l'accertamento che il personale impegnato nella scuola sia quello riconosciuto idoneo ed autorizzato dalla Città Metropolitana, mediante il rilascio dello specifico tesserino di riconoscimento;
- sulla regolare tenuta dei registri;
- sull'accertamento, inteso ad assicurare che il minimo delle ore di lezioni teoriche e di esercitazioni di guida, prescritto dalle vigenti disposizioni in materia, venga sempre rispettato;
- la Città Metropolitana si riserva il diritto, chiariti gli opportuni rapporti con il Ministero dei Trasporti e l'Assessorato Regionale Infrastrutture e Trasporti, di nominare il Dirigente della Direzione o il Responsabile del Servizio quale delegato del Dirigente, a partecipare alle sedute di esame degli aspiranti al conseguimento della patente di guida. Ciò al fine di svolgere la necessaria vigilanza sull'intera attività didattica delle Scuole Guida.

La vigilanza sulle Autoscuole viene svolta dalla Città Metropolitana tramite il personale appositamente autorizzato e incaricato a contestare le infrazioni al presente regolamento ed al Codice della strada.

In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le eventuali irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'autoscuola, esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale rappresentante o al socio amministratore mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o notificata mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

Il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore, entro quindici (15) giorni dalla consegna del verbale o dalla data di notifica, deve fare pervenire le proprie giustificazioni all'Ufficio competente della Città Metropolitana.



Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, l'Ufficio competente della Città Metropolitana diffiderà il titolare dell'autoscuola o il legale rappresentante e o il socio amministratore, con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a 90 giorni.

Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 3, saranno adottati i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 123, commi 8 e 9 del Nuovo Codice della Strada ed indicati nel presente regolamento.

ART. 20

Sanzioni – Sospensione- Revoca dell'autorizzazione

Oltre a quanto previsto dall'art. 123 del D. Lgs. n. 285/92, qualsiasi comportamento o fatto ascrivibile al titolare o al legale rappresentante, nell'ambito dello svolgimento della relativa attività, che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, comporta, oltre alle specifiche sanzioni normative, anche l'emanazione di un provvedimento di diffida ad adempiere e, in caso di inottemperanza alla stessa, l'applicazione di una ammenda di entità compresa tra € 1.500,00 e € 5.000,00 in ragione della gravità e della reiterazione della violazione.

Quando a seguito di provvedimento di diffida, e nei termini stabiliti dallo stesso provvedimento, ai sensi del precedente comma, il soggetto non ottemperi, l'attività sarà sospesa per un periodo da uno a tre mesi.

La sospensione dell'autorizzazione rilasciata all'autoscuola è un provvedimento a seguito del quale, durante il periodo della sospensione medesima, l'autoscuola stessa non può svolgere la propria attività.

Essa, anche se non preceduta da atto di diffida, è inflitta per un periodo di tempo da uno a tre mesi quando:

- l'attività della scuola non si svolga regolarmente e risulti, comunque in contrasto con specifiche disposizioni di questo regolamento;
- il titolare non provvede alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei dal competente Ufficio della Città Metropolitana;
- il titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla Città Metropolitana, anche con diffida, ai fini del regolare funzionamento della scuola.

Entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione il titolare dovrà esibire presso gli Uffici i registri, per le dovute annotazioni.

Qualora il soggetto titolare o il legale rappresentante sia condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dagli articoli 102, 103, 105 e 108 del Codice penale, l'attività verrà sospesa fino alla pronuncia della sentenza definitiva. Qualora questa sia di condanna, l'attività sarà revocata, diversamente, sarà revocato il provvedimento di sospensione dell'attività.


Durante il periodo di sospensione l'autoscuola non potrà esercitare l'attività e l'esercizio dell'attività durante tale periodo ne comporta la revoca.

A seguito di due provvedimenti di sospensione emessi nell'arco di un quinquennio, l'attività sarà revocata.

La revoca dell'autorizzazione rilasciata all'autoscuola è un provvedimento a seguito del quale viene impedita per sempre alla scuola stessa la prosecuzione della propria attività. Essa viene pronunciata dalla Città Metropolitana quando:

- 1) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali dei titolari;
- 2) venga meno l'attrezzatura tecnico-didattica dell'autoscuola;
- 3) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio.

Ai sensi dell'art. 123, comma 9 bis, del D. Lgs. n. 285/92, in caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali del titolare, a quest'ultimo è parimenti revocata l'idoneità tecnica. L'interessato potrà conseguire una nuova idoneità trascorsi cinque anni dalla revoca a seguito di intervenuta riabilitazione.



Ai sensi dell'art. 123, comma 11, del D. Lgs. n. 285/92, chiunque esercita o concorre ad esercitare abusivamente l'attività di autoscuola senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla Città Metropolitana o senza i requisiti prescritti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.10.879,00 a €.16.319,00. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola stessa e di cessazione della relativa attività ordinata dallo specifico Ufficio della Città Metropolitana territorialmente competente secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del citato Decreto.

A norma del successivo art. 11-bis della superiore disposizione, l'istruzione o la formazione dei conducenti impartita in forma professionale o, comunque, a fine di lucro al di fuori di quanto disciplinato dal medesimo art. 123, costituisce esercizio abusivo dell'attività di autoscuola che comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €.10.879,00 a €.16.319,00. Si applica inoltre il disposto del comma 9-bis del citato art. 123.

Secondo il comma 12 del medesimo art. 123, chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicolo delle autoscuole senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 169,00 a €. 679,00.

\ Gli importi delle sanzioni sono soggette agli aggiornamenti secondo le vigenti normative.

